

**CORTE d'APPELLO DI ROMA**  
SEZIONE controversie di LAVORO

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Tiziana Assunta Orru'	Presidente relatore
Dott. Maria Pia Di Stefano	Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente	Consigliere

all'udienza del 20/06/2017

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **652/2016**:

tra

ROMA CAPITALE con domicilio in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 00186  
ROMA, con l'avv. GRAGLIA FEDERICA

Appellante

contro

con l'avv. TORCICOLLO GIUSEPPE PIO

Appellati

All'esito della camera di consiglio pronunciando sulla richiesta, presentata da ROMA CAPITALE di sospensione dell'esecuzione della sentenza n° 2143\2016 emessa inter partes in data 03.03.2016 dal Tribunale di Roma

letti gli atti e uditi i difensori delle parti;

rilevato che la sentenza impugnata ha disposto il pagamento di somme in favore dei lavoratori appellati in danno di Roma Capitale (restituzione delle somme trattenute dall'amministrazione a titolo di ritenuta Inadel) e che pertanto trova applicazione l'art. 431 3° comma c.p.c., a mente del quale la sospensione dell'esecuzione può essere disposta "*quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno*";

-rilevato che la parte istante ha dimostrato che è iniziata l'esecuzione;

-rilevato che parte ricorrente deduce a sostegno dell'istanza la difficoltà ad assolvere il pagamento degli importi liquidati in sentenza, supportando la richiesta con la mera considerazione del generalizzato impatto che la sua esecuzione, data l'estesa platea dei dipendenti che hanno vittoriosamente esperito il ricorso o potrebbero esperirlo, sortirebbe sulle casse dell'appellante.

- Ritenuto che nella valutazione degli opposti interessi il legislatore, mentre per il datore di lavoro ha previsto che la sospensione dell'esecuzione della sentenza sia determinata dalla sussistenza di gravi motivi, per il lavoratore non rilevano i motivi ma il gravissimo danno che possa derivare al datore di lavoro.

-Rilevato che la dedotta circostanza non integra il gravissimo danno richiesto dalla norma, inteso quale effettivo pericolo derivante della coattiva esecuzione della sentenza sulla propria situazione economica e finanziaria;

-rilevato che generica appare altresì la deduzione circa la difficoltà di far fronte all'adempimento degli impegni istituzionali, mentre certamente non difficoltose sarebbero le eventuali azioni di recupero in caso di esito positivo del gravame, tenuto conto del non rilevante importo dell'importo liquidato in favore di ciascun ricorrente e



degli strumenti di recupero di cui dispone l'amministrazione datoriale.

Ritenuto che allo stato tenuto conto dei fatti dedotti e dimostrati la Corte ritiene che l'istanza non possa trovare accoglimento;

P.Q.M.

rigetta l'istanza.

Roma, 20/06/2017

Il Presidente  
Tiziana Assunta Orru'

